



Raccolta della giurisprudenza

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 6 marzo 2012 — FLS Plast / Commissione

(causa T-64/06)

«Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali in plastica — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE — Durata dell'infrazione — Ammende — Gravità dell'infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Proporzionalità — Responsabilità solidale — Principio del ne bis in idem»

1. *Concorrenza — Regole dell'Unione — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri di valutazione — Presunzione di un'influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% — Oneri probatori della società che intende confutare tale presunzione (Art. 81, § 1, CE) (v. punti 26-31, 52-55, 65, 76)*
2. *Concorrenza — Intese — Partecipazione a riunioni tra imprese con oggetto anticoncorrenziale — Circostanza che, in assenza di una dissociazione rispetto alle decisioni adottate, consente di presumere la partecipazione alla conseguente intesa — Rappresentante di un'impresa che non ha informato quest'ultima del carattere anticoncorrenziale delle riunioni — Irrilevanza (Art. 81, § 1, CE) (v. punti 68-69)*
3. *Concorrenza — Ammende — Valutazione in funzione del comportamento individuale dell'impresa — Rilevanza della mancata adozione di sanzioni nei confronti di un altro operatore economico — Insussistenza (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punto 88)*
4. *Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Impresa ceduta più volte nel corso dell'infrazione — Successione nel tempo di più società controllanti — Attribuzione dello stesso importo di partenza ad ogni società controllante — Solidarietà delle società controllanti per un importo complessivo superiore all'importo dell'ammenda inflitta alla controllata — Ammissibilità (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03) (v. punti 99-102)*
5. *Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell'infrazione — Circostanze attenuanti — Ruolo passivo o emulativo dell'impresa — Criteri di valutazione (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 3, primo trattino) (v. punti 124-127)*

6. *Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Importo massimo — Calcolo — Fatturato rilevante — Fatturato cumulato dell'insieme di società costitutive dell'entità economica che agisce come impresa — Limiti (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 5) (v. punti 135-138, 140)*
7. *Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Carattere dissuasivo — Effetto deterrente nei confronti tanto dell'impresa autrice dell'infrazione quanto dei terzi — Possibilità di infliggere un'ammenda ad un'impresa non più attiva sul mercato di cui trattasi alla data della decisione (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punti 146-147)*
8. *Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Non imposizione o riduzione dell'ammenda come corrispettivo della cooperazione dell'impresa incriminata — Presupposti — Società controllante e sue controllate — Valutazione della cooperazione di tali società individualmente (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 96/C 207/04, titolo D, punto 2) (v. punti 163-166, 168-176)*

Oggetto

A titolo principale, domanda di annullamento parziale della decisione C (2005) 4634 def. della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] (Caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali) e, in subordine, domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta dalla suddetta decisione alla ricorrente.

Dispositivo

- 1) La decisione C (2005) 4634 della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] (Caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali) è annullata nei limiti e nella misura in cui dichiara la FLS Plast A/S responsabile dell'infrazione unica e continuata prevista al suo articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo compreso tra il 31 dicembre 1990 ed il 31 dicembre 1991.
- 2) L'importo del pagamento di cui la FLS Plast è solidalmente responsabile ai sensi dell'articolo 2, lettera f), della decisione C (2005) 4634 è fissato in EUR 14,45 milioni.
- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) La Commissione europea e la FLS Plast sopporteranno ciascuna le proprie spese.